

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

Provincia di Chieti

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 30-TER DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34.

Articolo 1

Istituzione del fondo per le agevolazioni di cui all'art. 30-ter del DL n. 34/2019

Il Comune di Rocca San Giovanni istituisce nel proprio bilancio un fondo per l'agevolazione delle iniziative tese alla riapertura sul territorio comunale di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi, nonché per l'ampliamento, per almeno il 30% della superficie dei locali, di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale stesso. L'importo del fondo viene stabilito di anno in anno con apposita deliberazione della Giunta comunale, in sede di approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario.

Articolo 2

Attività oggetto dell'agevolazione

Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei settori:

- dell'artigianato;
- del turismo;
- della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;
- della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali;
- della fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero;
- del commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

Per quanto attiene agli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili limitatamente agli esercizi di vicinato, come disciplinati dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle medie strutture di vendita, come disciplinate dall'art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Articolo 3

Esclusioni

Sono esclusi dalle agevolazioni:

- gli esercizi di compro oro;
- le sale per scommesse;
- le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sono altresì esclusi dalle agevolazioni:

- i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;

- le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

Articolo 4 **Calcolo del contributo**

L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo nell'anno di riapertura o di ampliamento e per i tre anni successivi sempre previa presentazione di apposita istanza per ciascuna annualità nei termini previsti dal presente regolamento.

In caso di riapertura, il contributo è pari al 100% dell'Imposta municipale propria, del tributo per i servizi indivisibili, della tassa sui rifiuti versati nell'esercizio precedente alla riapertura stessa nonché nella misura del 50% dei tributi sulla occupazione di suolo pubblico e sull'imposta di pubblicità sempre versati nell'esercizio precedente.

Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio è rimasto aperto.

In caso di ampliamento il contributo è pari al 50% dell'Imposta municipale propria, del tributo per i servizi indivisibili, della tassa sui rifiuti versati nell'esercizio precedente all'ampliamento stesso nonché nella misura del 25% dei tributi sulla occupazione di suolo pubblico e sull'imposta di pubblicità sempre versati nell'esercizio precedente.

Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio è rimasto aperto.

Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

L'importo di ciascun contributo è fissato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi, con propria determinazione, in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato. In ogni caso, il numero dei mesi di apertura dell'esercizio non può essere inferiore a sei.

I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse di cui al fondo previsto all'art. 1 del presente regolamento.

Potranno essere accolte esclusivamente le domande di contributo presentate da soggetti in regola con i pagamenti dovuti al Comune a titolo di Imu, Tasi, Tari, Tosap ed Imposta di pubblicità.

I contributi saranno materialmente erogati agli esercenti dopo la riscossione dell'importo da parte del Comune, accreditato in tesoreria comunale su ordine dei competenti ministeri.

Articolo 5 **Presentazione delle domande e norma di rinvio**

I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare/inviare tramite PEC al protocollo del Comune di Rocca San Giovanni, dal 1° gennaio al 28 febbraio, la relativa richiesta sul modello predisposto dal Comune stesso, unitamente all'autocertificazione attinente al possesso dei requisiti di Legge.

Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sull'autocertificazione presentata, determina la misura del contributo spettante ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, previo riscontro dell'ufficio commercio del regolare avvio e mantenimento dell'attività.

Per ogni ulteriore aspetto si fa rinvio all'art. 30 – ter del DL n. 34 del 30.04.2019 convertito con modifiche con Legge n. 58 del 28.06.2019.

Articolo 6 **Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.